

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRIESTE – DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - E L'ENTE GESTORE _____ PER L'ACCOGLIENZA, LA CURA, L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE.
PERIODO _____ CIG _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso _____

TRA

il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. _____ - Direttore del Servizio Sociale comunale - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

_____ (di seguito denominato Ente Gestore) rappresentato, ai fini del presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante dal/dalla _____ nato/a a _____, il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede legale e amministrativa _____ - via _____, _____ (Codice fiscale personale _____ Codice fiscale e Partita IVA dell'impresa _____);

PREMESSO CHE

- ai sensi della Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si delineano le azioni di intervento nei servizi sociali, ricercando il benessere, promuovendo autonomia e solidarietà, attraverso l'offerta e il coordinamento di servizi, risorse e prestazioni;

- nel rispetto di quanto previsto dalla legge L. R. n. 6/2006 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" ed in particolare dall'articolo 6 "*Sistema integrato e prestazioni essenziali*", con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0158/2022 è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*)" destinate anche all'accoglimento di minori stranieri non accompagnati come dall'Art. 3 comma 1, lettera c) e neomaggioranni in proroga amministrativa come dall'Art. 3 comma 2, lettera b);

- con Determinazione Dirigenziale n. 4512/2023 del Servizio Sociale Comunale, è stato approvato l'avviso pubblico aperto e la relativa modulistica per la presentazione di manifestazioni d'interesse per l'iscrizione all'Albo fornitori dei servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, rintracciati sul territorio comunale;

- con Determinazione Dirigenziale 1244/2024 è stato costituito l'Albo fornitori dei servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, rintracciati sul territorio comunale in cui l'Ente Gestore è stato inserito;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di cui sopra, l'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico, con determinazione dirigenziale _____, sono state rettificate le modalità di affidamento dei servizi optando per la stipula diretta di convenzioni, tenuto conto del fatto che per le strutture che hanno manifestato interesse all'iscrizione all'Albo, già autorizzate all'esercizio, sono intervenuti gli accreditamenti, come previsto da normativa regionale;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO I – OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di accoglienza in comunità per l'integrazione sociale e socioculturale e/o alloggio ad alta autonomia a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni, rintracciati sul territorio comunale di Trieste, presso le seguenti strutture, autorizzate e accreditate all'esercizio secondo normativa vigente, come di seguito elencate:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO	CITTA'

Le attività inerenti il servizio si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Trieste e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione del Servizio sociale comunale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono beneficiari del servizio i minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni rintracciati nel territorio del Comune di Trieste, ed dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a far data dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2026.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di proseguire fino ad un massimo di ulteriori due anni la validità della presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Ente Gestore almeno 30 giorni prima della scadenza suddetta.

Qualora venga meno la convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative e in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell'Amministrazione, il Comune potrà recedere dalla presente

Convenzione con espresso provvedimento comunicato a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il Comune si impegna a pagare all'Ente Gestore le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato il recesso, così come attestate dal verbale di verifica del Comune.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente, a richiesta delle parti, con preavviso di tre mesi inviato a mezzo PEC.

ART. 4 – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di poter garantire un'adeguata accoglienza ai minori, il servizio deve assicurare una serie di interventi volti a garantire uno standard di qualità di vita adeguato per la salute e il sostentamento dei minori il cui contenuto minimo è così individuato:

- a) vitto degli ospiti: mediante un adeguato trattamento alimentare (colazione, pranzo, cena) rispondente ai comuni standard igienici nonché a quelli dietologici riferiti alla fascia di età del minore, con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell'ospite, nonché nel rispetto delle identità culturali religiose di ciascuno di essi;
- b) fornitura di biancheria intima e vestiario in misura sufficiente e adeguata, comprensiva di servizio di lavanderia e stireria;
- c) erogazione di prodotti per l'igiene personale in misura sufficiente e adeguata alle esigenze dei beneficiari;
- d) assistenza linguistica e culturale con ausilio di mediatori culturali, al fine di offrire al minore la possibilità di esprimersi nella propria lingua;
- e) predisposizione, in raccordo con il competente servizio sociale e il tutore del minore (qualora nominato), di un progetto socio-educativo individualizzato formulato tenendo presente il supremo interesse del minore, il suo progetto migratorio le sue aspettative e le sue competenze pregresse;
- f) l'offerta ai minori di un contesto socializzante integrato nel tessuto cittadino, a contatto diretto con altri coetanei, attraverso apposite attività organizzate e monitorate dall'Ente Gestore;
- g) trasporto degli ospiti;
- h) sostegno e accompagnamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari comprendente l'individuazione del medico di medicina generale, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per screening sanitario di primo ingresso, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per prestazioni urgenti, il sostegno socio-psicologico, l'erogazione di farmaci qualora gli stessi siano prescritti con regolare ricetta;
- i) la sorveglianza sulle attività dei minori sia all'interno che all'esterno della struttura: detta sorveglianza, in particolare quella esterna, si dovrà realizzare con modalità proporzionate all'età del minore nell'ambito del rapporto educativo fiduciario instaurato tra il minore stesso e gli operatori addetti.

All'interno della comunità per l'integrazione sociale e socioculturale, oltre ai servizi minimi di accoglienza di cui sopra, devono essere assicurate le seguenti attività:

- a) recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- b) orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- c) verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- d) assistenza psicologica e sanitaria di base. Sono escluse le attività di risposta a bisogni caratterizzati da alto carico socio sanitario;

- e) misure di supporto, presa in carico e riabilitazione di condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);
- f) assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- g) insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- h) formazione secondaria e/o professionale promuovendo tempestivamente, per i ragazzi prossimi al raggiungimento della maggiore età, progetti professionalizzanti finalizzati all'effettivo inserimento lavorativo e sociale degli stessi, promuovendo anche, quando possibile, esperienze e inserimenti atti a favorire la progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia da parte dei giovani, secondo la normativa vigente;
- i) collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini stabilendo rapporti di collaborazione con i servizi, le istituzioni, le aziende ed altre risorse del territorio;
- j) inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire il servizio attraverso un'equipe educativa composta da un adeguato numero di operatori e varie figure professionali, con un rapporto adeguato alle esigenze dei minori ospitati, tra cui:

- personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali);
- personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche);
- personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo sociopsicopedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dalla Carta dei Servizi e dal Progetto Personalizzato.

In particolare, all'atto dell'accoglienza ciascun minore dovrà essere registrato, dovranno essere annotati i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso nonché alle dimissioni e ai movimenti (fughe, assenze per qualsiasi motivo ecc.).

In caso di allontanamento volontario, l'Ente Gestore dovrà comunicare (non oltre le 24 ore) all'Ufficio MSNA del Comune di Trieste e alle Forze dell'Ordine il mancato rientro in struttura e convalidare l'allontanamento con denuncia entro 48 ore. La copia della denuncia va inoltrata entro 24 h all'Ufficio MSNA.

L'Ente Gestore è altresì tenuto a concordare preventivamente con il Comune, qualsiasi comunicato relativo al servizio a mezzo stampa, radio, televisione, o altri mezzi di comunicazione per quanto concerne opportunità, modi e contenuti dello stesso. L'emissione di comunicati non concordati sarà considerato inadempimento contrattuale.

È fatto obbligo all'Ente Gestore di mantenere il Comune indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Ente Gestore è tenuto a rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi, infortunistici, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.

L'Ente Gestore è tenuto a garantire il rispetto di eventuali prescrizioni previste nei titoli autorizzatori delle singole strutture, nonché a rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano per la Sicurezza per ciascuna sede oggetto di convenzione.

L'Ente Gestore:

- garantisce il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dal Decreto n. 0158/Pres. del 7.12.2022 ed eventuali successive modificazioni;

- comunica alla Direzione del Servizio sociale comunale con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto della presente convenzione, garantendo in ogni caso continuità assistenziale ed evitando disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione della presente convenzione anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- si impegna a predisporre un report mensile a consuntivo dell'attività espletata, da consegnare al Referente del servizio, in linea con le modalità di esecuzione del servizio, e ad inviare una relazione semestrale sull'andamento complessivo delle attività svolte tenendo conto anche del monitoraggio del flusso di minori ospitati;

- si impegna a partecipare ai tavoli di lavoro/verifica predisposti dal Servizio Sociale Comunale, al fine di monitorare lo svolgimento del servizio e operare in sinergia con l'Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi di maggior benessere dei minori accolti;

- si impegna a redigere una relazione finale per ogni utente, sintetizzando le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate nel corso del progetto, fornendo una valutazione complessiva dell'intervento;

- si impegna a organizzare corsi di italiano interni, rivolti agli utenti, con l'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e favorire l'integrazione e la partecipazione attiva alla vita sociale e professionale;

- si impegna a definire i tempi di revisione per l'aggiornamento dei PEI, garantendo che siano sempre aggiornati in base ai progressi degli utenti, alle loro necessità evolutive e alle normative vigenti (almeno bimestralmente);

- si impegna a fornire l'informativa legale nel corso del primo mese di arrivo nella struttura, assicurando che gli utenti siano consapevoli dei loro diritti e doveri, nonché delle normative che regolano il progetto e l'intervento in corso.

L'Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. In particolare è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Nello specifico è fatto obbligo all'Ente Gestore di fornire copia al Comune delle seguenti polizze assicurative aggiornate:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) durante il servizio, riferita specificatamente al servizio di cui alla presente convenzione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dai minori accolti. I minori accolti devono intendersi terzi tra loro;

- polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO): la copertura contro i rischi derivante della RCO dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alla dipendenze dell'Ente Gestore;

- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei minori ospitati in caso di morte, invalidità permanente e rimborso delle spese mediche da infortunio. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, all'atto dell'adesione alla convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio di cui alla presente convenzione.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative R.C. già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra indicate.

Nel caso dell'RCT, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €1.500.000,00(unmilione cinquecentomila/00).

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Trieste, inoltre, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione attraverso l'intervento del Servizio sociale professionale;

- le funzioni di attivazione degli interventi, vigilanza e controllo sull'andamento del servizio, sulla regolarità delle prestazioni erogate: il Servizio Sociale comunale si riserva infatti la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la permanenza del minore, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune anche attraverso visite non programmate presso la struttura ospitante, a cui potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai minori ivi collocati;

- la liquidazione mensile del corrispettivo per la realizzazione del servizio, su presentazione di fattura elettronica e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente, previa presentazione dell'elenco dei minori accolti.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera per tipologia di struttura nella misura proposta dall'Ente Gestore nell'istanza di iscrizione nell'Albo e aggiornata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale al 31.12.2024.

Minori 14-17	Comunità per l'integrazione sociale e socio-culturale	IMPONIBILE RETTA GIORNALIERA EURO	IVA
Neomaggiorenni 18-21	Comunità per l'integrazione sociale e socio-culturale	IMPONIBILE RETTA GIORNALIERA EURO	IVA
Neomaggiorenni 18-21	Alloggio ad alta autonomia	IMPONIBILE RETTA GIORNALIERA EURO	IVA

Il corrispettivo è da ritenersi a copertura di tutte le spese per le prestazioni di cui all'art. 4 e quindi deve intendersi onnicomprensivo delle stesse, voci di spesa diverse non possono essere rimborsate se non previamente ed espressamente autorizzate dal Comune.

Il Comune di Trieste corrisponderà all'Ente Gestore esclusivamente le rette per gli inserimenti autorizzati.

Le giornate di effettiva presenza saranno conteggiate dalla data riportata sul verbale di affidamento del minore alla struttura di accoglienza fino al giorno antecedente al compimento del 18esimo anno d'età. Fatto salvo il caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 13, comma 2 della L. 7 aprile 2017 n. 47, il Tribunale per i Minorenni disponga la prosecuzione dell'affidamento del minore anche nel periodo successivo al compimento della maggiore età e venga accertata, nel superiore interesse del minore stesso, da parte del competente Servizio Sociale Comunale d'intesa con il Tutore del minore, la necessità di prolungare il suo percorso di inserimento sociale nella medesima struttura che lo ospita al raggiungimento della maggiore età.

Per ogni giornata di presenza si intende l'accoglienza del minore presso la struttura indipendentemente dal numero di ore di effettiva permanenza.

Il corrispettivo è dovuto nella misura del 50% fino al 30esimo giorno nel caso di assenza autorizzata del minore dalla struttura, temporanea permanenza fuori sede a seguito di assenza per stages o corsi di formazione fuori sede e eventuali ricoveri ospedalieri; dal 31esimo giorno di assenza la retta non sarà riconosciuta salvo casi particolari preventivamente concordati con il Servizio Sociale Comunale.

Dalla retta sono escluse le spese sanitarie di natura eccezionale necessarie per fronteggiare gravi stati patologici o eventi infortunistici gravi per i quali la struttura di accoglienza è tenuta a presentare al Comune una richiesta di intervento corredata da adeguata documentazione sanitaria.

Il Comune, di volta in volta provvederà a valutare l'intervento e, in caso di approvazione dello stesso, a inviare idonea autorizzazione di spesa alla struttura affinché la stessa provveda all'intervento sanitario richiesto. Il Comune, a fronte di idonea documentazione contabile attestante la spesa sostenuta dalla struttura, provvederà al rimborso, trattandolo come spesa per prestazioni aggiuntive di natura straordinaria.

In caso di fuga del minore dalla sede assegnata il pagamento sarà corrisposto fino al giorno antecedente all'allontanamento.

Nel caso in cui venga disposto il trasferimento del minore in altra struttura indicata dal Comune di Trieste imputabile a ragioni connesse allo sviluppo del progetto educativo del minore stesso, ovvero a sopravvenute altre necessità, la struttura di destinazione dovrà farsi carico del trasferimento, salvo eventuali altri accordi intercorsi fra la comunità di provenienza e quella accogliente, e la giornata del trasferimento verrà contabilizzata da parte della struttura che accoglie il minore.

L'importo delle rette di cui ai precedenti paragrafi rimane invariato per il primo anno di convenzionamento. Dal secondo anno è previsto l'aggiornamento in base alla revisione annuale (intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una volta sola ogni dodici mesi di attività) dei prezzi tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) annuo, al netto dei tabacchi. La decorrenza della revisione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta da parte dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non saranno adottati e resi esecutivi gli appositi atti amministrativi di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Amministrazione.

Per ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto che il servizio di cui trattasi è svolto all'esterno dell'amministrazione comunale e pertanto non comporta alcun tipo di interferenza con il personale dipendente; i costi relativi alla sicurezza sul lavoro connessi allo svolgimento del

presente servizio risultano nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come previsto dal c. 3 de sopra citato articolo.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il Comune di Trieste si impegna a liquidare mensilmente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, il corrispettivo per la realizzazione del servizio, su presentazione di fattura elettronica e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente su presentazione dell'elenco dei minori/neomaggiorenni accolti.

Il corrispettivo risultante della fattura elettronica, previo controllo di regolarità da parte dell'Amministrazione, verrà liquidato previa acquisizione d'ufficio del regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Ente Gestore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'Ente Gestore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Ente Gestore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ciascuna fattura, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, deve essere emessa al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10 e deve obbligatoriamente riportare il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio _____ e il seguente CIG _____.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: (tutti gli elementi riconducibili alla convenzione e/o all'ordine di acquisto, compresa una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio, i dati del provvedimento di impegno di spesa); se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte.

Nel campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi** (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'articolo 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'articolo 36 D.L. 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Per agevolare la distribuzione delle fatture elettroniche tra i Dipartimenti, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede di compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei Dati Generali Documento anteposando alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice **SOCIA**.

ART. 9 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore deve mettere a disposizione proprio personale dipendente e stabile in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità. Può, altresì, avvalersi di volontari, di cui ne curerà l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo.

L'Ente Gestore al momento dell'avvio del servizio è tenuto a trasmettere al Comune

l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché i relativi titoli di studio posseduti con indicazione puntuale delle qualifiche possedute e dell'inquadramento contrattuale.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Trieste, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione del personale impiegato eventualmente non più in possesso dei prescritti requisiti, anche su richiesta del Comune di Trieste.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge 123/2007.

ART. 10 REFERENTI

Le parti individueranno ciascuna un proprio referente per la gestione della presente convenzione che verrà in seguito comunicato. Inoltre, l'Ente Gestore, dovrà comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza sul lavoro, per il primo soccorso, per la prevenzione incendi e per la privacy e garantire a tali figure un adeguato aggiornamento nelle materie di competenza. L'Ente Gestore, inoltre, è tenuto a comunicare formalmente al Comune di Trieste il nome del responsabile di ogni struttura.

ART. 11 – COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Ente Gestore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento del Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

Si estendono all'Ente Gestore e ai suoi collaboratori e dipendenti - per quanto compatibili - le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Trieste", disponibili al seguente indirizzo internet: <https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

L'Ente Gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che nessuno dei componenti del personale impiegato nello svolgimento del/i servizio/i è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2022 n. 313.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Il presente atto può essere, altresì, risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Ente Gestore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

L'Ente Gestore, i relativi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Trieste e disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/> .

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'Ente Gestore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Ente Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti che l'Ente Gestore ha indicato come conti correnti dedicati, indicando, altresì, il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

ART. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nella presente convenzione gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'Ente Gestore in sede di iscrizione.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione della presente convenzione.

ART. 14 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY

L'Ente Gestore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. e ii.), e secondo quanto disposto nell'allegato A al presente schema di convenzione.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALI

L'inadempimento da parte dell'Ente Gestore di una o più clausole della presente convenzione, così come del servizio reso in modo non conforme a specifiche e standard, sarà oggetto di diffida per iscritto ad adempiere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, con produzione da parte dell'inadempiente di idonea giustificazione e, in mancanza, comporterà l'applicazione di una penalità rapportata al valore economico della prestazione non effettuata ed al

disagio e/o danno arrecato al Comune, nella misura compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro per ogni infrazione riscontrata e non giustificata. Sarà eseguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

Sono considerati, inoltre, errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Sarà eseguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Trieste a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.16 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ..

Ferme restando le cause di risoluzione previste nelle presente Convenzione, si potrà procedere inoltre alla risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., e salvo ogni rivalsa per danni, nei seguenti casi:

- a. revoca dell'accreditamento per le motivazioni previste dalla normativa regionale;
- b. avere commesso più di 6 errori professionali gravi di cui all'art. 15;
- c. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- d. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- e. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- g. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- h. cancellazione dal Registro Regionale Strutture Minori regione FVG;
- i. di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Ente Gestore.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente gestore provvederà comunque a garantire le prestazioni previste dalla presente convenzione nei confronti e nell'interesse del minore/neomaggiorenni fino a quando il Servizio Sociale inviante non individui un'idonea soluzione alternativa di collocamento.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'Ente Gestore è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Non è ammesso il subappalto per la presente convenzione.

È fatto divieto all'Ente Gestore di cedere a terzi anche in parte l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto trattasi di interventi di natura prevalentemente educativa, rivolti ad un'utenza minore in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale, e pertanto si necessita di un rapporto diretto fiduciario con l'Ente Gestore medesimo.

La presente convenzione non può essere oggetto di cessione a terzi anche in parte, a pena la risoluzione della convenzione stessa, ferma restando l'azione del Comune per il risarcimento dei danni.

E' inoltre fatto divieto all'Ente Gestore di subappaltare in tutto o in parte il presente servizio in considerazione dalla natura delle attività da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, qualità e delicatezza, anche con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti.

ART. 18 – MODIFICA ASSETTI

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nella propria struttura e negli organi tecnici amministrativi, anche se tali modifiche non comportano necessità di presentazione di una nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio e nuova richiesta di accreditamento.

Nei casi di modifiche societarie che comportino il cambiamento di Ente Gestore, come cessioni di azienda, atti di trasformazioni, fusioni o cessioni, che comportino la nascita di un nuovo soggetto giuridico dovrà essere sottoscritta nuova convenzione, a seguito di nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio o autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, a seconda della normativa di riferimento.

ART. 19 – GARANZIA

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, è richiesto all'Ente Gestore il versamento di una garanzia definita in ragione di Euro _____ (_____) pari al 5% dell'importo annuo stimato (al netto dell'IVA) nella determinazione dirigenziale d'impegno di spesa n. _____.

A tale fine l'Ente Gestore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà a positiva conclusione del servizio.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata della convenzione; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione.

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca della convenzione.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente convenzione: in tal caso l'Ente Gestore è

obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Ente Gestore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune di Trieste, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Ente Gestore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente atto.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 22 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, ancorchè esenti, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del DPR 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico dell'Ente Gestore.

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Il servizio di cui alla presente convenzione verrà svolto tenendo conto delle modalità previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 0158/2022, qui integralmente richiamato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 21/03/2025 14:20:34